

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommaro

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 305/80 della Commissione, dell'11 febbraio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1
- Regolamento (CEE) n. 306/80 della Commissione, dell'11 febbraio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3
- ★ Regolamento (CEE) n. 307/80 della Commissione, dell'8 febbraio 1980, relativo al regime applicabile alle importazioni nel Regno Unito di alcuni prodotti tessili originari delle Filippine 5
- ★ Regolamento (CEE) n. 308/80 della Commissione, dell'11 febbraio 1980, relativo alla classificazione di merci nella voce 59.08 della tariffa doganale comune 7
- Regolamento (CEE) n. 309/80 della Commissione, dell'11 febbraio 1980, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali 8
- Regolamento (CEE) n. 310/80 della Commissione, dell'11 febbraio 1980, che modifica le restituzioni all'esportazione per l'isoglucosio 10
- Regolamento (CEE) n. 311/80 della Commissione, dell'11 febbraio 1980, che modifica le restituzioni all'esportazione, come tali, dello zucchero bianco e dello zucchero greggio 12
- Regolamento (CEE) n. 312/80 della Commissione, dell'11 febbraio 1980, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili allo zucchero e agli sciroppi di barbabietola o di canna esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato 14
- Regolamento (CEE) n. 313/80 della Commissione, dell'11 febbraio 1980, che modifica il tasso di restituzione applicabile all'isoglucosio esportato sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato 16
- Regolamento (CEE) n. 314/80 della Commissione, dell'11 febbraio 1980, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero 17

Sommario (segue)

Regolamento (CEE) n. 315/80 della Commissione, dell'11 febbraio 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio 18

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

80/159/CEE :

- ★ **Decisione del Consiglio, del 5 febbraio 1980, che autorizza la proroga o il tacito rinnovo di taluni accordi commerciali conclusi da Stati membri con paesi terzi** 19

80/160/CEE :

- ★ **Decisione del Consiglio, del 5 febbraio 1980, relativa all'adeguamento degli importi messi a disposizione del Fondo europeo di sviluppo (1975) per quanto riguarda gli Stati ACP, da un lato, ed i paesi e territori d'oltremare, nonché i dipartimenti francesi d'oltremare, dall'altro** 22

80/161/CEE :

- ★ **Decisione del Consiglio, del 5 febbraio 1980, che modifica la decisione 76/568/CEE relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea** 24

80/162/CEE :

- ★ **Decisione del Consiglio, del 5 febbraio 1980, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea** 26

80/163/CECA :

- ★ **Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, riuniti in sede di Consiglio, del 5 febbraio 1980, recante apertura di preferenze tariffarie per i prodotti di competenza di tale Comunità e originari dei paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità** . . . 27

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CEE) N. 305/80 DELLA COMMISSIONE
dell'11 febbraio 1980**

**che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole
e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1547/79⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1658/79⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di

2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati l'8 febbraio 1980;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1658/79 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 febbraio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in l'8 suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 188 del 26. 7. 1979, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 193 dell'1. 8. 1979, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 febbraio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	81,58
10.01 B	Frumento duro	110,55 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
10.02	Segala	68,50 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	73,32
10.04	Avena	72,87
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	99,33 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	46,11 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	87,02 ⁽⁴⁾
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	127,61
11.01 B	Farine di segala	109,98
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	184,70
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	136,52

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese il prelievo è diminuito di 7,25 ECU/t conformemente al regolamento (CEE) n. 706/76.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 306/80 DELLA COMMISSIONE

dell'11 febbraio 1980

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1547/79⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1659/79⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati l'8 febbraio 1980;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 febbraio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 188 del 26. 7. 1979, pag. 1.

(3) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

(4) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

(5) GU n. L 193 dell'1. 8. 1979, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 febbraio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		2	3	4	5
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	2,91
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	9,34
10.02	Segala	0	0	0	4,56
10.03	Orzo	0	0	0	5,49
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	4,09

B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		2	3	4	5	6
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	5,18	5,18
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	3,87	3,87
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	9,77	9,77
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	7,30	7,30
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	8,51	8,51

REGOLAMENTO (CEE) N. 307/80 DELLA COMMISSIONE**dell'8 febbraio 1980****relativo al regime applicabile alle importazioni nel Regno Unito di alcuni prodotti tessili originari delle Filippine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3059/78 del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari di taluni paesi terzi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2143/79 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 11 e 15,

considerando che l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3059/78 fissa le condizioni per stabilire limiti quantitativi; che le importazioni nel Regno Unito di giacche e giacchette per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali (categoria 17), originarie delle Filippine, hanno superato i livelli rispettivi di cui al paragrafo 3 dello stesso articolo;

considerando che, conformemente al paragrafo 5 di detto articolo 11, in data 22 novembre 1979 è stata notificata una richiesta di consultazione; che, a seguito delle consultazioni così avviate, è opportuno assoggettare i prodotti in questione a limiti quantitativi dal 1980 al 1982;

considerando che, ai sensi del paragrafo 13 di detto articolo, il rispetto dei limiti quantitativi è garantito dal sistema di duplice controllo secondo le modalità fissate nell'allegato V del regolamento (CEE) n. 3059/78;

considerando che i prodotti in questione, esportati dalle Filippine fra il 1° gennaio 1980 e la data di entrata in vigore del presente regolamento, devono essere detratti dal limite quantitativo del 1980;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato tessile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importazione nel Regno Unito dei prodotti delle categorie riportate in allegato, originari delle Filippine, è soggetta ai limiti quantitativi che figurano nello stesso allegato, fermo restando il disposto dell'articolo 2, paragrafo 1.

Articolo 2

1. L'immissione in libera pratica dei prodotti di cui all'articolo 1, spediti dalle Filippine verso il Regno Unito prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e non immessi in libera pratica, è effettuata su riserva della presentazione della polizza di carico o di altro documento comprovante l'effettiva spedizione prima di detta data.

2. I prodotti spediti dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento dalle Filippine verso il Regno Unito sono soggetti al sistema di duplice controllo contemplato dall'allegato V del regolamento (CEE) n. 3059/78.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, tutti i quantitativi di prodotti spediti dalle Filippine a decorrere dal 1° gennaio 1980 e immessi in libera pratica sono detratti dal limite quantitativo stabilito per il 1980.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il secondo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica fino al 31 dicembre 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 1980.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 365 del 27. 12. 1978, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 248 del 2. 10. 1979, pag. 1.

ALLEGATO

Cate- goria N.	N. della tariffa	Codice Nimexe (1980)	Designazione delle merci	Stati membri	Unità	Limiti quantitativi dal 1° gennaio al 31 dicembre		
						1980	1981	1982
17	61.01 B V a) 1 2 3	61.01-34; 36; 37	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo : Giacche e giacchette per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	UK	1 000 pezzi	115	122	130

REGOLAMENTO (CEE) N. 308/80 DELLA COMMISSIONE**dell'11 febbraio 1980****relativo alla classificazione di merci nella voce 59.08 della tariffa doganale comune**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 280/77⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che, per garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune, è opportuno emanare disposizioni sulla classificazione tariffaria di prodotti denominati « manufatti di velluto », presentati in forma di strisce di lunghezza indeterminata e costituiti da peli di polipropilene incrociati alla trama di un tessuto di fibre tessili sintetiche il cui fondo è rivestito di un foglio di polipropilene ;

considerando che la tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3000/79⁽⁴⁾, contempla alla voce 59.08 i tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali ed i tessuti stratificati con queste stesse materie, alla voce 59.17 i tessuti e manufatti per usi tecnici di materie tessili e alla voce 62.05 gli altri manufatti confezionati di tessuti, compresi i modelli di vestiti ;

considerando che per la classificazione dei suddetti « manufatti di velluto » possono essere prese in esame le voci suddette ;

considerando che tali manufatti, presentati nella forma di strisce di lunghezza indeterminata, non possono

essere considerati come « confezionati » ai sensi della nota 6 della sezione XI della tariffa doganale comune e che pertanto sono esclusi dalla voce 62.05 ; che essi non compaiono tra i prodotti tessili elencati in modo limitativo alla lettera a) della nota 5 del capitolo 59 ; che essi non sono neppure articoli tessili per usi tecnici del tipo di cui alla lettera b) della stessa nota e che pertanto non rientrano nella voce 59.17 ; che, di conseguenza, i suddetti « manufatti di velluto » devono essere classificati nella voce 59.08 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prodotti denominati « manufatti di velluto », presentati in forma di strisce di lunghezze indeterminate e costituiti da peli di polipropilene incrociati alla trama di un tessuto di fibre tessili sintetiche il cui fondo è rivestito di un foglio di polipropilene, rientrano nella seguente voce della tariffa doganale comune :

59.08 Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 1980.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 40 dell'11. 2. 1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 342 del 31. 12. 1979, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 309/80 DELLA COMMISSIONE
dell'11 febbraio 1980**

**che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri
prodotti del settore dello zucchero esportati come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1396/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 2, ultimo comma, seconda frase,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione allo stato tal quale per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono state fissate nel regolamento (CEE) n. 216/80⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 260/80⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità, richiamati nel regolamento (CEE) n. 216/80 ai dati di cui la Commissione è ora a

conoscenza, induce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione da accordare all'esportazione dei prodotti, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 3330/74, esportati come tali, e fissata all'allegato del regolamento (CEE) n. 216/80, modificato, è modificata conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 febbraio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 170 del 27. 6. 1978, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 26 dell'1. 2. 1980, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. L 29 del 6. 2. 1980, pag. 12.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione dell'11 febbraio 1980 che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio ⁽¹⁾
17.02	Altri zuccheri allo stato solido; sciroppi di zucchero non aromatizzati né colorati; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati: D. altri zuccheri e sciroppi (esclusi quelli di lattosio, di glucosio e di acero): ex II. non nominati, escluso il sorbosio E. Succedanei del miele, anche misti con miele naturale ex F. Zuccheri della voce tariffaria 17.01, caramellati	 0,0189 0,0189 0,0189
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: F. Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati: IV. altri (esclusi gli sciroppi di lattosio, di glucosio e d'isoglucosio)	 0,0189

⁽¹⁾ L'importo di base non è applicabile agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % (regolamento (CEE) n. 394/70). Il tenore di saccarosio è determinato in conformità all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 394/70.

REGOLAMENTO (CEE) N. 310/80 DELLA COMMISSIONE
dell'11 febbraio 1980
che modifica le restituzioni all'esportazione per l'isoglucosio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1111/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che stabilisce disposizioni comuni per l'isoglucosio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1293/79 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, seconda frase,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per l'isoglucosio sono state fissate nel regolamento (CEE) n. 219/80 ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 261/80 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità, richiamati nel regolamento (CEE) n. 219/80 ai dati di cui la Commissione è ora a

conoscenza, induce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1111/77, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 219/80, modificato, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 febbraio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 162 del 30. 6. 1979, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 26 dell'1. 2. 1980, pag. 29.

⁽⁴⁾ GU n. L 29 del 6. 2. 1980, pag. 14.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione dell'11 febbraio 1980 che modifica le restituzioni all'esportazione per l'isoglucosio

(in ECU)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo della restituzione per 100 kg di materia secca
17.02	Altri zuccheri allo stato solido; sciroppi di zucchero non aromatizzati né colorati; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati: D. altri zuccheri e sciroppi: I. Isoglucosio	1,89 (1)
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: F. Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati: III. Isoglucosio	1,89 (1)

(1) Applicabile unicamente ai prodotti di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1469/77.

REGOLAMENTO (CEE) N. 311/80 DELLA COMMISSIONE
dell'11 febbraio 1980

che modifica le restituzioni all'esportazione, come tali, dello zucchero bianco e dello zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1396/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 2, ultimo comma, seconda frase,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 272/80⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 272/80 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le

restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3330/74, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 272/80 sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 febbraio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 170 del 27. 6. 1978, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 30 del 7. 2. 1980, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 febbraio 1980, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo della restituzione
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido : A. zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati B. zuccheri greggi : (a) zuccheri canditi (b) altri zuccheri greggi	0 1,74 (1) 0 (1)

(1) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 312/80 DELLA COMMISSIONE**dell'11 febbraio 1980****che modifica i tassi delle restituzioni applicabili allo zucchero e agli sciroppi di barbabietola o di canna esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1396/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 2, sesto comma, secondo periodo,considerando che i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° febbraio 1980 allo zucchero, agli sciroppi di barbabietola o di canna ed al melasso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 221/80⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 263/80⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri citati nel regolamento (CEE) n. 221/80 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente sono tali

da far modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore, com'è stabilito nell'allegato al presente regolamento per quanto riguarda lo zucchero e gli sciroppi di barbabietola o di canna,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CEE) n. 221/80 per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e gli sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 98 % o più di saccarosio, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato al regolamento (CEE) n. 3330/74, sono modificati come indicato nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 febbraio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 1980.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 170 del 27. 6. 1978, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 26 dell'1. 2. 1980, pag. 33.⁽⁴⁾ GU n. L 29 del 6. 2. 1980, pag. 18.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 febbraio 1980, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili allo zucchero e agli sciroppi di barbabietola o di canna esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

Tabella I

<i>Tassi delle restituzioni in ECU/100 kg:</i>	Zucchero bianco :	0
	Zucchero greggio :	0
	Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 98 % o più di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) :	$0 \times \frac{S^{(1)}}{100}$
	Melassi :	—

Tabella II

<i>Tassi delle restituzioni in ECU/100 kg:</i>	Zucchero bianco :	1,89
	Zucchero greggio :	0
	Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 98 % o più di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) :	$1,89 \times \frac{S^{(1)}}{100}$
	Melassi :	—

(¹) S esprime il tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) di 100 kg di sciroppo.

REGOLAMENTO (CEE) N. 313/80 DELLA COMMISSIONE

dell'11 febbraio 1980

che modifica il tasso di restituzione applicabile all'isoglucosio esportato sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1111/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che fissa disposizioni comuni per l'isoglucosio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1293/79 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, seconda frase, e paragrafo 5,considerando che il tasso di restituzione applicabile, a decorrere dal 1° febbraio 1980, all'isoglucosio esportato sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 222/80 ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 264/80 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri citati nel regolamento (CEE) n. 222/80 ai dati

di cui la Commissione dispone attualmente sono tali da far modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore, com'è stabilito nell'allegato al presente regolamento per quanto riguarda l'isoglucosio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il tasso di restituzione fissato dal regolamento (CEE) n. 222/80 per l'isoglucosio esportato sotto forma di merci comprese nell'allegato al regolamento (CEE) n. 1111/77, è modificato come indicato nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 febbraio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 1980.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 162 del 30. 6. 1979, pag. 10.⁽³⁾ GU n. L 26 dell'1. 2. 1980, pag. 35..⁽⁴⁾ GU n. L 29 del 6. 2. 1980, pag. 20.*ALLEGATO***al regolamento della Commissione, dell'11 febbraio 1980, che modifica il tasso di restituzione applicabile all'isoglucosio esportato sotto forma di merci non comprese dall'allegato II del trattato***(in ECU)*

Numero della tariffa doganale comune	Designazioni dei prodotti	Importo della restituzione per 100 kg di materia secca
17.02 D I	Isoglucosio	1,89

REGOLAMENTO (CEE) N. 314/80 DELLA COMMISSIONE

dell'11 febbraio 1980

che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1396/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,

considerando che l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 215/80⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 302/80⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 215/80 ai dati di cui la

Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo di base del prelievo attualmente in vigore conformemente al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'importo di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 3330/74 è fissato, per 100 chilogrammi di prodotto, a 0,0827 ECU per l'1 % del tenore di saccarosio.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 febbraio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

(2) GU n. L 170 del 27. 6. 1978, pag. 1.

(3) GU n. L 26 dell'1. 2. 1980, pag. 21.

(4) GU n. L 32 del 9. 2. 1980, pag. 33.

REGOLAMENTO (CEE) N. 315/80 DELLA COMMISSIONE**dell'11 febbraio 1980****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1396/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1328/79⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 303/80⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1328/79 ai dati di cui la

Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3330/74 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 febbraio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 170 del 27. 6. 1978, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 162 del 30. 6. 1979, pag. 85.

⁽⁴⁾ GU n. L 32 del 9. 2. 1980, pag. 34.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 febbraio 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido : A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi	8,27 0,89 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

del 5 febbraio 1980

che autorizza la proroga o il tacito rinnovo di taluni accordi commerciali conclusi da Stati membri con paesi terzi

(80/159/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la decisione 69/494/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1969, concernente la graduale uniformazione degli accordi relativi alle relazioni commerciali degli Stati membri con i paesi terzi e la negoziazione degli accordi comunitari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, per gli accordi indicati in allegato, la proroga o il tacito rinnovo per una durata oltrepassante il periodo transitorio sono stati già autorizzati più volte dal Consiglio, da ultimo con la decisione 79/171/CEE ⁽²⁾;

considerando che gli Stati membri interessati hanno nuovamente chiesto l'autorizzazione di prorogare o rinnovare detti accordi al fine di evitare una discontinuità nelle loro relazioni commerciali convenzionali con i paesi terzi interessati;

considerando che si tratta soltanto di autorizzare il mantenimento di tali relazioni commerciali convenzionali tra gli Stati membri interessati e detti paesi terzi, in attesa della loro sostituzione con accordi comunitari; che tale autorizzazione non può quindi incidere

sull'obbligo degli Stati membri di evitare e, eventualmente, eliminare ogni incompatibilità tra questi accordi e le disposizioni del diritto comunitario;

considerando inoltre che le disposizioni degli accordi da prorogare o da rinnovare non devono costituire, durante il periodo considerato, un ostacolo all'attuazione della politica commerciale comune;

considerando che gli Stati membri interessati hanno dichiarato che la proroga o il tacito rinnovo di detti accordi non ostacolerà l'apertura di negoziati comunitari con i paesi terzi in questione e il trasferimento delle materie commerciali oggetto di detti accordi in accordi comunitari, né ostacolerà durante il periodo considerato l'adozione dei provvedimenti necessari per portare a termine l'uniformazione dei regimi di importazione degli Stati membri;

considerando che dalla consultazione prevista dall'articolo 2 della decisione 69/494/CEE è risultato, come confermato dalle dichiarazioni di cui sopra degli Stati membri interessati, che le disposizioni degli accordi da prorogare o da rinnovare tacitamente non costituiscono, durante il periodo considerato, un ostacolo all'attuazione della politica commerciale comune;

considerando che, in tali condizioni, detti accordi possono formare oggetto di proroga o di tacito rinnovo per un periodo limitato,

⁽¹⁾ GU n. L 326 del 29. 12. 1969, pag. 39.

⁽²⁾ GU n. L 37 del 13. 2. 1979, pag. 31.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. Gli accordi commerciali conclusi da Stati membri con paesi terzi ed enumerati in allegato possono essere prorogati o tacitamente rinnovati fino alla data indicata nello stesso allegato a fianco di ciascuno di essi.

2. Gli accordi commerciali conclusi tra taluni Stati membri e la Grecia riportati nell'allegato possono essere prorogati o rinnovati tacitamente per un periodo che scade alla data di entrata in vigore del trattato relativo all'adesione della Repubblica ellenica alla

Comunità economica europea o comunque al più tardi alla data indicata a fianco di ciascuno di essi.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 5 febbraio 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. ZAMBERLETTI

BILAG — ANHANG — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE

Medlemsstat	Tredjeland	Aftalens art og datering	Udløb efter forlængelse eller stiltiende videreførelse	
Mitgliedstaat	Drittland	Art und Datum des Abkommens	Ablauf nach Verlängerung oder stillschweigender Verlängerung	
Member State	Third country	Type and date of Agreement	Extended or tacitly renewed until	
État membre	Pays tiers	Nature et date de l'accord	Échéance après prorogation ou tacite reconduction	
Stato membro	Paese terzo	Natura e data dell'accordo	Scadenza dopo la proroga o il tacito rinnovo	
Lid-Staat	Derde land	Aard en datum van het akkoord	Vervaldatum na al dan niet stilzwijgende verlenging	
BENELUX	Honduras	Handelsakkoord	30. 1. 1959	27. 5. 1981
	Joegoslavië	Handelsakkoord	18. 6. 1958	30. 6. 1981
	Marokko	Handelsakkoord	5. 8. 1958	30. 6. 1981
DANMARK	Indonesien	Handelsaftale	9. 9. 1952	30. 6. 1981
	Madagaskar	Handelsaftale	10. 12. 1965	25. 6. 1981
	Marokko	Handelsaftale	26. 7. 1961	30. 6. 1981
	Senegal	Handelsaftale	11. 4. 1962	10. 7. 1981
	Spanien	Handelsaftale	1. 7. 1960	30. 6. 1981
	Tunesien	Handelsaftale	8. 6. 1960	31. 5. 1981
DEUTSCHLAND	Afghanistan	Handelsabkommen	31. 1. 1958	31. 5. 1981
	Island	Handelsabkommen	20. 5. 1954	30. 6. 1981
	Jugoslawien	Handelsabkommen	11. 6. 1952	} 30. 6. 1981
		Protokoll	16. 7. 1964	
	Philippinen	Handelsabkommen	28. 2. 1964	12. 8. 1981
	Türkei	Abkommen über Warenverkehr	16. 2. 1952	30. 6. 1981
FRANCE	Grèce	Accord commercial	9. 6. 1962	30. 6. 1981
	RAE (république arabe d'Égypte)	Accord commercial	10. 7. 1964	10. 7. 1981
ITALIA	Austria	Accordo commerciale	19. 6. 1949	} 30. 6. 1981
		Scambio di lettere	14. 11. 1961	
	Colombia	Modus vivendi	19. 6. 1952	19. 6. 1981
	Grecia	Accordo commerciale	10. 11. 1954	30. 6. 1981
	Somalia	Accordo commerciale e di cooperazione economica e tecnica	1. 7. 1960	30. 6. 1981
	Spagna	Accordo commerciale	28. 6. 1960	} 8. 6. 1981
		Processo verbale	1. 4. 1967	
Turchia	Accordo commerciale	24. 1. 1952	31. 5. 1981	

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 5 febbraio 1980

relativa all'adeguamento degli importi messi a disposizione del Fondo europeo di sviluppo (1975) per quanto riguarda gli Stati ACP, da un lato, ed i paesi e territori d'oltremare, nonché i dipartimenti francesi d'oltremare, dall'altro

(80/160/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'accordo interno relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità⁽¹⁾ firmato a Bruxelles l'11 luglio 1975, in appresso denominato « accordo interno », modificato dall'accordo del 28 marzo 1977⁽²⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che Santa Lucia e la Repubblica di Kiribati, ex paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità in virtù della decisione 76/568/CEE⁽³⁾, sono divenuti indipendenti ed hanno chiesto di accedere alla convenzione ACP-CEE di Lomé a norma dell'articolo 89; che il Consiglio dei ministri ACP-CEE ha approvato tali domande; che questi Stati hanno depositato gli strumenti di accessione presso il segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee rispettivamente il 28 giugno e il 30 ottobre 1979, accedendo in tal modo alla convenzione ACP-CEE di Lomé alle date suindicate;

considerando che è quindi opportuno, conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, dell'accordo interno, diminuire l'importo previsto per i paesi e territori d'oltremare nonché per i dipartimenti francesi d'oltremare all'articolo 1, paragrafo 3 bis, lettera b), e aumentare analogamente gli importi previsti per gli Stati ACP alla lettera a) del paragrafo suddetto;

considerando che si deve procedere a tale adeguamento tenendo anche conto degli importi messi a disposizione del Fondo europeo di sviluppo a seguito dell'accessione alla convenzione ACP-CEE di Lomé di ex paesi e territori d'oltremare associati⁽⁴⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1, paragrafi 3 bis e 3 ter, dell'accordo interno è sostituito dal seguente testo:

(1) GU n. L 25 del 30. 1. 1976, pag. 168.

(2) GU n. L 287 del 13. 10. 1978, pag. 22.

(3) GU n. L 176 dell'1. 7. 1976, pag. 8.

(4) GU n. L 72 del 23. 3. 1979, pag. 31.

« 3 bis. A decorrere dal 30 ottobre 1979 l'importo di 3 159,5 milioni di unità di conto europee di cui al paragrafo 2 bis è ripartito come segue:

a) 3 074,4355 milioni di unità di conto europee destinati agli ACP e provenienti dalle seguenti fonti:

— 3 000 milioni di unità di conto europee dalla dotazione inizialmente prevista al paragrafo 3, lettera a), per gli Stati ACP originari;

— 9,5 milioni di unità di conto europee dall'importo previsto al paragrafo 2 bis;

— 13 milioni di unità di conto europee dall'importo di cui all'articolo 30, paragrafo 4, lettera a), primo trattino, introdotto dalla decisione 77/155/CEE, che adegua la decisione 76/568/CEE relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea⁽¹⁾;

— 51,9355 milioni di unità di conto europee dall'importo trasferito dalla dotazione PTOM alla dotazione ACP, in seguito all'accessione alla convenzione della Repubblica del Suriname, della Repubblica delle Seicelle e dello Stato delle Comore, della Repubblica di Gibuti, delle isole Salomone, di Tuvalu, della Dominica, di Santa Lucia e della Repubblica di Kiribati, in virtù delle decisioni 77/156/CEE⁽²⁾, 78/464/CEE⁽³⁾ e 79/309/CEE⁽⁴⁾, che adeguano gli importi messi a disposizione del Fondo europeo di sviluppo (1975) per quanto riguarda gli Stati ACP, da un lato, ed i paesi e territori d'oltremare nonché i dipartimenti francesi d'oltremare, dall'altro;

b) 85,0645 milioni d'unità di conto europee destinati ai paesi e territori d'oltremare nonché ai dipartimenti francesi d'oltremare, provenienti dagli importi inizialmente previsti al paragrafo 3, lettere b) e c), tenuto conto della riduzione operata in virtù delle decisioni di cui al quarto trattino della lettera a).

3 ter. a) L'importo destinato agli Stati ACP, indicato al paragrafo 3 bis, lettera a), è così ripartito :

- 2 149,8505 milioni di unità di conto europee sotto forma di sovvenzioni ;
- 445,585 milioni di unità di conto europee sotto forma di prestiti speciali ;
- 99,0 milioni di unità di conto europee sotto forma di capitali di rischio ;
- 380 milioni di unità di conto europee sotto forma di trasferimenti, a norma del titolo II della convenzione.

b) L'importo destinato ai paesi e territori d'oltremare e ai dipartimenti francesi d'oltremare, indicato al paragrafo 3 bis, lettera b), è così ripartito :

- 28,1375 milioni di unità di conto europee sotto forma di sovvenzioni ;
- 23,915 milioni di unità conto europee sotto forma di prestiti speciali ;
- 2,0 milioni di unità di conto europee sotto forma di capitali di rischio ;

— 11,012 milioni di unità di conto europee sotto forma di riserva ;

— 20 milioni di unità di conto europee sotto forma di trasferimenti per i paesi e territori, a norma delle disposizioni relative al sistema di stabilizzazione dei proventi delle esportazioni.

(¹) GU n. L 46 del 18. 2. 1977, pag. 15.

(²) GU n. L 46 del 18. 2. 1977, pag. 17.

(³) GU n. L 147 del 3. 6. 1978, pag. 37.

(⁴) GU n. L 72 del 23. 3. 1979, pag. 31. »

Articolo 2

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° novembre 1979.

Fatto a Bruxelles, addì 5 febbraio 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. ZAMBERLETTI

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 5 febbraio 1980

che modifica la decisione 76/568/CEE relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea

(80/161/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 76/568/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1976, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 79/310/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 56,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la decisione 76/568/CEE prevede modifiche nel caso dell'accessione alla convenzione ACP-CEE di Lomé, in appresso denominata « convenzione », di un paese o territorio d'oltremare divenuto indipendente ;

considerando che Santa Lucia e la Repubblica di Kiribati, che figurano nell'allegato I della decisione 76/568/CEE, sono divenute indipendenti ed hanno presentato domanda di accessione alla convenzione ; che il Consiglio dei ministri ACP-CEE ha approvato tali domande ; che questi Stati hanno depositato gli strumenti di accessione, accedendo in tal modo alla convenzione rispettivamente il 28 giugno e il 30 ottobre 1979 ;

considerando che occorre quindi modificare la decisione 76/568/CEE, adattando i diversi elenchi che vi figurano e gli importi previsti all'articolo 30, tenendo altresì conto delle modifiche apportate, a causa delle precedenti accessioni alla convenzione, dall'accordo del 28 marzo 1977 ⁽³⁾ all'accordo interno relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità ⁽⁴⁾, firmato l'11 luglio 1975,

DECIDE :

Articolo 1

La decisione 76/568/CEE è modificata come segue :

1) All'articolo 23, paragrafo 5, all'articolo 26 e nell'elenco dell'allegato I sono soppresse le seguenti menzioni :

« Santa Lucia » e « Isole Gilbert ».

2) Il testo dell'articolo 30 è sostituito dal seguente testo.

« Articolo 30 »

Le seguenti disposizioni sono applicabili con effetto al 30 ottobre 1979 :

1. L'importo globale degli aiuti della Comunità è ridotto a 95,0645 milioni di unità di conto europee.

2. Questo importo comprende :

a) 85,0645 milioni di unità di conto europee provenienti dal Fondo europeo di sviluppo (1975), in appresso denominato il « Fondo », ripartiti come segue :

i) per gli scopi di cui all'articolo 28, 65,0645 milioni di unità di conto europee di cui :

— 28,1375 milioni di unità di conto europee sotto forma di sovvenzioni ;

— 23,915 milioni di unità di conto europee sotto forma di prestiti speciali ;

— 2,00 milioni di unità di conto europee sotto forma di capitali di rischio ;

— 11,012 milioni di unità di conto europee sotto forma di riserva ;

ii) 20 milioni di unità di conto europee, provenienti anch'essi dal Fondo, sotto forma di trasferimenti a favore dei paesi e territori, per la stabilizzazione dei proventi delle esportazioni.

b) Per gli scopi di cui all'articolo 28, 10 milioni di unità di conto europee al massimo sotto forma di prestiti concessi dalla Banca sulle risorse proprie, alle condizioni previste dal suo statuto ed abbinati, in generale, ad un abbuono di interessi al tasso del 3 %, alle condizioni previste dall'articolo 4 dell'allegato V.

L'onere globale degli abbuoni è imputato all'importo delle sovvenzioni di cui al punto 2, lettera a), i).

3. Gli importi previsti sotto forma di sovvenzioni, prestiti speciali e riserva, inizialmente ripartiti in tre parti uguali fra i territori e dipartimenti fran-

⁽¹⁾ GU n. L 176 dell'1. 7. 1976, pag. 8.⁽²⁾ GU n. L 72 del 23. 3. 1979, pag. 33.⁽³⁾ GU n. L 287 del 13. 10. 1978, pag. 22.⁽⁴⁾ GU n. L 25 del 30. 1. 1976, pag. 168.

cesi d'oltremare ed i paesi e territori d'oltremare olandesi e britannici, sono ridotti, in seguito all'accessione alla convenzione di Santa Lucia e della Repubblica di Kiribati, conformemente alla decisione 80/160/CEE.

4. a) Della parte destinata ai territori e dipartimenti francesi d'oltremare :

— 7,70 milioni di unità di conto europee sono assegnati ai dipartimenti francesi d'oltremare ;

— 500 000 unità di conto europee rimangono assegnate all'aiuto finanziario ai paesi e territori d'oltremare meno favoriti, a prescindere dalle zone in cui sono situati.

b) Le somme assegnate ai territori francesi d'oltremare ammontano a 12,10 milioni di unità di conto europee, di cui :

— 10,10 milioni di unità di conto europee prelevati sulla parte assegnata ai territori e dipartimenti francesi d'oltremare ;

— 2 milioni di unità di conto europee, conformemente alla decisione 76/569/CEE. »

Articolo 2

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° novembre 1979.

Fatto a Bruxelles, addì 5 febbraio 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. ZAMBERLETTI

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 5 febbraio 1980****relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea****(80/162/CEE)**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 136,
vista la raccomandazione della Commissione,considerando che è necessario mantenere in vigore oltre il 1° marzo 1980 le disposizioni applicabili nell'ambito della decisione 76/568/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1976, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea ⁽¹⁾,

DECIDE :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 54 della decisione 76/568/CEE è sostituito dal testo seguente :

« Articolo 54

La presente decisione resta applicabile fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni di applicazione dei principi enunciati negli articoli da 131 a 135 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, e al più tardi fino al 31 dicembre 1980. »

*Articolo 2*La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 5 febbraio 1980.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

G. ZAMBERLETTI

⁽¹⁾ GU n. L 176 dell'1. 7. 1976, pag. 8.

DECISIONE**DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI
DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,
RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO****del 5 febbraio 1980****recante apertura di preferenze tariffarie per i prodotti di competenza di tale
Comunità e originari dei paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità****(80/163/CECA)****I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA
DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,**considerando che è opportuno mantenere in vigore oltre il 1° marzo 1980 le disposizioni applicabili nell'ambito della decisione 76/570/CECA⁽¹⁾;

d'intesa con la Commissione,

DECIDONO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 6 della decisione 76/570/CECA è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 6*

La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 1980. »

*Articolo 2*La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 5 febbraio 1980.

Il Presidente

G. ZAMBERLETTI

⁽¹⁾ GU n. L 176 dell'1. 7. 1976, pag. 99.

